REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI, AI SENSI DEI COMMI DA 186 A 205 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Articolo 1 — Oggetto del Regolamento

Articolo 2 — Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Soggetti legittimati alla presentazione della domanda

Articolo 4 — Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 5 – Importi dovuti

Articolo 6 – Perfezionamento della definizione agevolata e rateizzazione

Articolo 7 – Disposizioni di carattere processuale

Articolo 8 – Diniego e relative modalità di impugnazione

Articolo 9 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 205 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Bari, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della predetta L. n. 197/2022.
- 2. Con riferimento ai profili non espressamente disciplinati dal presente regolamento restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 1, commi dal 186 al 205 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ss.mm.ii.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Bari o un suo ente strumentale, pendenti in ogni

- stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro la data del 1 gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.
- 2. Per ente strumentale del Comune deve intendersi anche il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 446/1997 e qualunque altro soggetto qualificabile come ente strumentale ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 3 – Soggetti legittimati alla presentazione della domanda

- 1. La domanda di definizione agevolata può essere presentata dal soggetto che abbia proposto l'atto introduttivo del giudizio, oppure da chi sia subentrato allo stesso o ne abbia la legittimazione secondo le norme vigenti.
- 2. La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eventualmente eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda

- 1. La domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del presente regolamento deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. Tale domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet nel termine di 45 giorni dall'approvazione del presente regolamento, dovrà essere notificata all'Ente tramite posta elettronica certificata o con raccomanda A/R.
- 2. Il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata è tenuto a presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.
- 3. Con riferimento a ciascun atto impugnato e, dunque a ciascuna domanda, dovrà essere effettuato un distinto pagamento per il perfezionamento della definizione agevolata.

Articolo 5 – *Importi dovuti*

1. In via generale, ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, è necessario versare un importo pari al 'valore della controversia', computato ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

- 2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del 'valore della controversia'.
- 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza del Comune o del suo ente strumentale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1 gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 - a) del 40% del 'valore della controversia' in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
 - b) del 15% del 'valore della controversia' in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
- 4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e il Comune o il proprio ente strumentale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.
- 5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali il Comune o il proprio ente strumentale sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del 'valore della controversia'.
- 6. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata, ma in ogni caso in data antecedente al 1 gennaio 2023.
- 7. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Articolo 6 – Perfezionamento della definizione agevolata e rateizzazione

- 1. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'art. 4 e con il pagamento in un'unica soluzione degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.
- 2. I canali attraverso cui effettuare il pagamento saranno indicati nel modello di domanda predisposto dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1.
- 3. Solo nel caso in cui l'importo dovuto per la definizione agevolata superi la soglia di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle

disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona, previa presentazione della domanda di cui all'art. 4, con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

- 4. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
- 6. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1 gennaio 2023.

Articolo 7 – Disposizioni di carattere processuale

- 1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
- 2. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione, o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
- 3. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 1 gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.

Articolo 8 - Diniego e relative modalità di impugnazione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata dovrà essere notificato dall'Ufficio entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

- 2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
- 3. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'art. 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'art. 7, comma 2 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data della sua approvazione.